

## **Polizia municipale, la rotazione dei vertici si scontra con l'autonomia del Corpo**

I principi di trasparenza e prevenzione della corruzione, il quadro normativo e organizzativo dei Corpi di Polizia municipale sembrano suggerire una rotazione dei ruoli di vertice della Polizia municipale, già adottata in alcuni Comuni.

Le amministrazioni locali si trovano a dover affrontare e risolvere la problematica derivante dalla difficoltà, teorica e applicativa, di coordinare tale normativa con quella che tende invece a salvaguardare il ruolo del Comandante di polizia municipale, in considerazione della specificità delle competenze e delle funzioni che l'espletamento di tale ruolo determina.

Un aiuto concreto per la scelta delle amministrazioni locali può derivare dai pronunciamenti resi dalla giurisprudenza amministrativa, sia pure in una materia diversa e per problematiche differenti.

Tutela dell'autonomia dei Comandanti di polizia locale

In particolare la sentenza del 27 agosto 2012 n.4605 del Consiglio di Stato, sezione V, confermando quanto già enunciato dal Tar Piemonte, sezione II (sentenza n.590 del 9 marzo 2002), ha stabilito che la Polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia all'interno di una struttura burocratica più ampia (sezione di settore amministrativo) né, per effetto di tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura.

Di conseguenza chi dirige il Corpo di polizia municipale deve averne la responsabilità e rispondere direttamente al Sindaco delle relative attività, senza l'interposizione di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo stesso.

La sentenza in rassegna ha esaminato l'impugnazione proposta avverso la citata sentenza del Tar Piemonte, con cui il medesimo aveva accolto il ricorso del Dirigente responsabile del settore "Polizia Urbana ed Annona" del comune di Acqui Terme, la quale si doleva della deliberazione del Consiglio comunale di soppressione del settore in parola e della sua riduzione in due unità operative inserite nel Settore "Segreteria ed Affari Generali", inquadrando quindi il Corpo di Polizia municipale come struttura intermedia a livello di sezione, in altro settore amministrativo dell'ente. Il Supremo Collegio di Giustizia Amministrativa, riconfermando il proprio precedente orientamento espresso nella sentenza del 4 settembre 2000, n.4663, sezione V, ha quindi pronunciato l'illegittimità della deliberazione consiliare di cui sopra.

Il ragionamento logico-giuridico che ha condotto il Consiglio di Stato alla reiezione dell'appello interposto dal comune di Acqui Terme è scaturito dalla premessa tale per cui, da un lato l'articolo 7, comma 5, legge 7 marzo 1986, n. 65, prevede che l'ordinamento del Corpo di Polizia municipale si articola in Responsabile del corpo, addetti al coordinamento e al controllo, operatori, mentre il successivo articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 65/1986, stabilisce che il Comandante del

Corpo di polizia municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Dette norme sono state dunque ritenute tali da inferire, chiaramente, che, a seguito dell'istituzione del Corpo di Polizia municipale, si dà vita ad un'entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune, con al vertice un Comandante che ha la responsabilità del Corpo e che ne risponde direttamente al Sindaco. Nel senso predetto, peraltro, dispone altresì l'articolo 6, della stessa legge regionale Piemonte n.58/1987, così come pacificamente rilevato dal Consiglio di Stato con la sentenza qui in esame, la quale, da ultimo, non manca poi di rilevare che l'autonomia del Corpo di Polizia municipale si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene, specialmente considerando l'attribuzione al medesimo, in via ordinaria, delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità.

#### Considerazioni conclusive

Gli effetti di questa interpretazione giurisprudenziale amministrativa depongono a favore della autonomia piena della Polizia municipale, da più parti troppo spesso invocata invano e, in special modo del suo Comandante, non soltanto sotto il profilo tecnico-operativo, ma anche avuto riguardo al suo assetto organizzativo interno.

Ancora una volta, pare vittoriosa l'impostazione più estensiva del quadro normativo vigente, in virtù della quale, indipendentemente dal fatto che l'organo di vertice del Corpo di Polizia municipale assuma o meno una qualifica dirigenziale, attesa, appunto, la totale autonomia del Corpo, non può essere sottoposto alla dirette dipendenze di un dirigente, ancorché questi si collochi come mero intermediario tra il Comandante ed il Sindaco oppure l'Assessore alla Polizia municipale da questi delegato.

(di Stefano Bellezza e Alberto Ceste - da Il Sole 24Ore Enti Locali e PA - 13 Aprile 2015)